

NUOVA DISCIPLINA GIURIDICA DELL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Regio Decreto-Legge. 5 marzo 1935 n. 184
(G.U. 16 marzo 1935 n. 64)

Titolo I Degli albi professionale e delle condizioni per esservi iscritti

Art. 1

Gli ordini provinciali dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti sono soppressi.

Le funzioni, attualmente di spettanza dei consigli di amministrativi degli ordini, di cui al comma precedente, per quanto concerne la custodia degli albi professionali e il potere disciplinare nei confronti degli iscritti, sono esercitate dai direttori dei rispettivi sindacati fascisti provinciali di categoria.

...(omissis)

Art. 2

E' costituito l'albo delle levatrici presso ciascun sindacato fascista provinciale di categoria ...(omissis)

Art. 3

Ciascun sindacato provinciale dei medici-chirurghi, dei veterinari, dei farmacisti e delle levatrici ha un albo permanente, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva categoria, residenti nella provincia.

All'albo dei medici chirurghi è aggiunto l'elenco transitorio dei dentisti abilitati a continuare l'esercizio della professione a norma del Regio Decreto-Legge 13 gennaio 1930, n. 20, convertito nella Legge 5 giugno 1930, n. 934.

Art. 4

Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l'iscrizione nel rispettivo albo

Artt. 5-13
(omissis)

Titolo II Della cancellazione dagli albi

Art. 14
(omissis)

Titolo III Della disciplina degli iscritti

Artt. 15-27
(omissis)

Titolo IV Della commissione centrale per i medici chirurghi, per i veterinari e per le levatrici

Art. 28

Presso il ministero dell'interno è costituita, per i professionisti di cui al presente decreto, una commissione centrale, nominata con decreto reale ...(omissis)

Art. 29
(omissis)

Art. 30

La commissione centrale:

1° pronuncia sui ricorsi ad essa proposti a norma del presente decreto

2° esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri professionisti e dei membri del direttorio del sindacato fascista.

... (omissis)

Artt. 31-33
(omissis)

Titolo V

Artt. 34-37
(omissis)

Art. 38

Fermi restando gli altri requisiti prescritti dal presente decreto, possono essere iscritti negli albi anche coloro che si trovino nelle condizioni prevedute nell'art. 1 del Regio Decreto-Legge 13 gennaio 1930, n. 20, convertito nella Legge 5 giugno 1930, n. 943; nel primo e secondo comma dell'art. 326 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e negli articoli 365, 366 e 367, del Testo Unico delle leggi sanitarie,, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Artt. 39-40
(omissis)